

Maggio 1681. e solamente dovranno usare la convenienza di non trovarsi simultaneamente a visitare nella stessa Città, o Luogo, dove attualmente ritrovasi il Vescovo: E prima d'intraprendere il Commissario la sua Visita in qualche Città o Luogo, ne dovrà render intesa la Sagra Congregazione per mezzo di Monsignor Segretario, avvisando altresì in tempo della Visita il luogo dove si troverà, affinché, occorrendo di doversi a lui spedire un qualche ordine in servizio del Tribunale, possa riceverlo, ed eseguirlo senza ritardo.

XIX. Sebbene nel § 23. dei surriferiti Ordini, e Istruzioni pubblicate nell' Anno 1650. sia stato espresso, che si debbano per la quinta parte applicare a favore della Reverenda Fabbrica i Legati pii certi lasciati per una sol volta senza peso di Messe, Anniversarj, Divini Offizj, ed altre simili Opere di pietà, qualora si ritrovassero inadempiti, e trascurati per un' anno dal giorno della morte del Testatore, e la metà de' sudetti Legati allor quando fosse passato il triennio; nulladimeno per togliere qualunque dubbiezza o equivoco, che potesse nascere ai Commissarj nel giudicare, si dichiara che l'applicazione della quinta parte, e della rispettiva metà del Capitale destinato per l'adempimento del Legato pio certo lasciato per una sol volta, dovrà aver luogo anche nel caso, in cui il Legato pio fosse stato lasciato con il peso di dover eseguire le descritte Opere pie; essendo stata questa la mente di S. Pio V. nella sua Bolla 97. che incomincia — *Exigit* — a norma delle dichiarazioni su di essa Bolla pubblicate dalla Sagra Congregazione negl' anni 1579, 1589, e 1598, e trascritte dal *Vespignani* nel surriferito Compendio de' Privilegj della Rev. Fabbrica.

XX. Finalmente acciocchè possa essere a notizia di chiunque, quanto è stato finora dichiarato, e stabilito; espressamente s'ordina a tutti i Commissarj, che debbano tenere i presenti Ordini, e Provisioni affisse pubblicamente nel Luogo, dove esercitano il loro Offizio.

Dato in Roma dal Collegio degl' Emi, e Rmi Signori Cardinali della Sagra Congregazione della Rev. Fabbrica di S. Pietro questo di 18. Settembre 1788.

ERRICO — Cardinal Prefetto.

GIOVANNI BUFALINI — Economo Gen., e Segr.

EDITTO GENERALE

DELLA SAGRA CONGREGAZIONE DELLA REVERENDA FABBRICA DI S. PIETRO DI ROMA.

1. Informata la Sagra Congregazione della Reverenda Fabbrica di S. Pietro, che non ostante le ottime providenze a seconda de' tempi saggiamente stabilite per conseguire il fine della pronta, e fedele esecuzione dell' ultime volontà de' pii Testatori, e di qualunque Contratto, o Disposizione in favore di Causa pia; nulladimeno insorgono nuovi abusi, tendenti a ritardare alle anime dei Fedeli defonti i prescritti suffragj, e l'esecuzione di tutte l'altre pie Disposizioni; ed informata specialmente che fra gli altri

da qualche tempo introdotti in diverse Città, e Diocesi vi sia quello, che i Notarj sotto varj, e mendicati pretesti indoverosamente ricusano di manifestare le notizie dei Testamenti, Codicilli, Contratti, e Donazioni *etiam inter vivos*, ed altre Scritture rogate a favore di Causa pia, impedendo con ciò ricercare, e conoscere se siano state pienamente adempite le pie volontà, e Disposizioni; quantunque i suddetti Notari siano per dovere tenuti a rivelare, e manifestare il contenuto sostanziale di tali Scritture ai Commissarj della Rev. Fabbrica di S. Pietro, dentro il termine d'un Mese dal giorno della scritta pia Disposizione, o morte del Testatore, ancorchè non fossero stati interpellati dai medesimi Commissarj, con Autorità Apostolica delegati a poter liberamente, e indipendentemente da chiunque altro, fuorchè dalla stessa S. Congregazione, inquirere, agire e procedere per gli effetti suddetti, come si prescrive nella Costituzione della felice mem. di Clemente VII. pubblicata nel dì 12 di Dicembre 1523, e nell'altra successiva di Paolo III. di san. mem. emanata ai 3 di Febbrajo 1542, posteriormente confermate da diversi loro Successori: Quindi è che volendo la Sagra Congregazione sollecitamente provvedere a tali abusi, e disordini ha risoluto di venire alla rinnovazione, e più specifica dichiarazione dell' Editto, con special approvazione della san. mem. di Benedetto XIV. promulgato ai 7 Gennaro 1753.

2. In esecuzione pertanto della risoluzione presa dalla Congregazione Generale tenuta nel dì 12. dello scorso Mese di Febbrajo, ed approvata specialmente dalla Santità di Nostro Signore Papa PIO VI. felicemente regnante, rinnovando il surriferito Editto, e confermandolo nelle parti però al presente Editto non contrarie, si ordina a tutti, e singoli Notarj, compresi pure i Notari di Roma, ancorchè sottoposti a qualunque Giurisdizione, e addetti al servizio di qualsivoglia Tribunale Ecclesiastico, e Laico, sebbene privilegiato, e privilegiatissimo, i quali avranno rogati Contratti, Donazioni *etiam inter vivos*, Testamenti, et Codicilli col peso ingiunto agli Eredi, o Donatarj, e ad altra qualunque Persona di adempire in perpetuo, o per un certo determinato tempo, o per una sol volta qualsivoglia genere, e specie di Legato o Disposizione pia; quantunque li avessero ricevuti dai Parochi per pubblicarli, o inserirli fra i loro Rogiti, debbano, e siano obbligati dentro il termine di trenta giorni dopo seguita la scritta pia Disposizione, o morte del Testatore, dare, ancorchè non interpellati dai Ministri, e Commissarj della Rev. Fabbrica, e loro rispettivi Officiali, privatamente soggetti alla Sagra Congregazione, e da Essa a tale effetto deputati, una Nota chiara e distinta di tutte, e singole pie Disposizioni, ultime volontà, Legati, Donazioni, e Contratti, con individuare il nome, e cognome del pio Disponente, il giorno, e l'anno della Scrittura da loro rogata, o ricevuta dai Parochi, e la sostanza della Disposizione, ed in fine il nome, e cognome delle

Persone, o Luoghi pii gravati del adempimento; con dichiarare mediante il loro giuramento, e sottoscrizione, che la detta Nota concorda colle Scritture originali, e con riportare a proprio favore la Ricevuta nell'atto della consegna.

3. Mancando poi i detti Notari dentro il prescritto Mese di dare la riferita Nota, (la quale relativamente alle sole Scritture rogate in Roma, o ricevute dai Notari per mezzo dei Parochi si dovrà consegnare dentro il suddetto termine di un Mese al Notaro della Sagra Congregazione) potranno essere giudizialmente convenuti dai Ministri, Commissarj, ed Officiali della Rev. Fabbrica a dare la medesima Nota nella maniera di sopra enunciata, sotto pena delle gravatorie di tre scudi al giorno da applicarsi ad arbitrio della Sagra Congregazione, a cui dovranno soggiacere fin tanto che non avranno esibita la detta Nota, e che non avranno dichiarato con giuramento, e sottoscrizione di non aver rogato, o ricevuto per mezzo dei Parochi Scrittura alcuna concernente il favore di Causa pia.

4. Si dichiara però, che se il Tribunale della Rev. Fabbrica verificasse la negata esistenza delle Scritture rogate, o che la Nota già data non fosse sincera ed esatta, come si è espresso di sopra; incorrerà il Notaro irremissibilmente nella pena di Scudi 50. da applicarsi per la terza parte a favore dell'Accusatore, che si terrà segreto, ed il rimanente ad arbitrio della Sagra Congregazione, e nelle altre pene prescritte contro i Rei di spergiuro.

5. E siccome per ovviare alle frodi, falsità, ed inganni, che in qualunque modo potessero non solo pregiudicare i dritti della Rev. Fabbrica; ma molto più illaqueare le coscienze dei Fedeli coll' inadempimento dei Suffragj, ed altre pie Disposizioni, d'onde poi ne deriva anche talvolta l'estermio totale delle Famiglie; la santa memoria di Benedetto XIV. con suo special Breve in data degli 8 Febbrajo 1753. inerendo all'altro di Leone X. suo Predecessore spedito nel dì 6 Febbrajo 1514. fulminò la scomunica *latae sententiae* contro tutti, e singoli tanto Laici, che Ecclesiastici di qualunque dignità, grado, e religioso Istituto, che ardissero occultare Scritture, Testamenti, Codicilli, Donazioni *etiam inter vivos*, e Contratti di qualunque sorta, come altresì far quietanze, saldi, e liberazioni da qualunque obbligo, falsificando, o alterando qualsivoglia Scrittura concernente l'esecuzione di pia volontà; così la detta Sag. Congregazione per sempre più provvedere alla quiete delle coscienze, al bene delle Famiglie, e rimediare insieme agli abusi introdotti, ha risoluto di richiamare detto Breve alla memoria di chiunque avesse ardito in passato, o ardisse in avvenire commettere simili delinquenze contro una tale Pontificia ordinazione; affinché sia a tutti noto, che i Rei delle medesime sono *ipso facto* incorsi in detta Ecclesiastica Censura, dalla quale niuno potrà essere assoluto, se non se dal Sommo Pontefice Romano, eccettuato il pe-

riodo di morte; dandosi inoltre ai Ministri, e Commissarj suddetti la facoltà di procedere contro i sospetti, anche per via d'inquisizione, e sommariamente con il detto di un sol testimonio, ed in qualunque altra maniera più proficua sino alla sentenza *exclusive*; con dichiarare però che a tenore del Breve Benedettino resterà ad arbitrio della Sag. Congregazione punire i delinquenti con castigo corrispondente.

6. Inoltre si ordina e comanda, che i detti Notari (eccettuati però quelli di Roma) debbano, e siano tenuti, senza che ne restino anche in altra maniera interpellati dai Ministri, Commissarj, ed Officiali della Rev. Fabbrica, di fare ricerca nei loro Protocolli delle Scritture ed istromenti rogati, o custoditi da dieci anni a questa parte, ed osservare quelle, che contengono Disposizioni, e Legati pii, estrarre dai medesimi la Nota da darsi ai rispettivi Ministri, Commissarj, ed Officiali nella maniera e forma di sopra enunciata; prefigendosi loro per tale effetto il termine di quattro mesi da incominciare a decorrere dal giorno della pubblicazione in ciaschedun Luogo del presente Editto: E se dentro il termine di quattro mesi non avranno data la sudetta Nota, ovvero una dichiarazione giurata di non avere, dopo fatta una tale perquisizione di Scritture, rinvenuto nei Protocolli alcuna pia Disposizione da recarsi a notizia del Tribunale, ed Officiali della Rev. Fabbrica, incorreranno immediatamente, e senza alcun'altra interpellazione nella pena di scudi 50. come si è detto di sopra, ed in altre anche maggiori, ad arbitrio della Sagra Congregazione.

7. Dichiara bensì la stessa Sag. Congregazione, che il tempo limitato di soli dieci anni non dovrà servire ai Notari di scusa, o pretesto per esimersi dall'obbligo di dare al Tribunale della Rev. Fabbrica le notizie anche di tempo più antico, le quali potessero avere senza la preventiva diligente ricerca delle Scritture da essi rogate, e custodite; ed avendole, saranno i medesimi tenuti di darle insieme coll'altre; mentre per mera condiscendenza della Sag. Congregazione non si è comandato, che dovessero estrarre dai loro Protocolli una Nota di tutte le pie Disposizioni rogate, o custodite da trent'anni a questa parte, come si potrebbe richiedere in vigore de' Privilegj alla medesima competenti.

8. E sotto questa ordinazione, cioè di dover manifestare le Disposizioni, e Legati pii, che fossero a loro notizia, intende la S. Congregazione, ed espressamente comanda, che debbano restar compresi, come sopra anche i Notari di Roma; per essere pur essi tenuti ed obbligati a dar esecuzione ai provvedimenti, ed ordini dati dai Sommi Pontefici affine di fare prontamente eseguire tutte le pie Disposizioni, come anche per indennizzare l'interesse della Rev. Fabbrica di S. Pietro.

9. Nelle Note poi che si daranno senza il precedente rincontro delle Scritture, ed Istromenti, come si è ordinato di sopra-

sarà sufficiente, che siano specificate e dichiarate con giuramento quelle parti della pia Disposizione, le quali sono a memoria dei medesimi Notari, o di altre persone di sopra espresse, ed in quella guisa, che crederanno in coscienza di poterle significare; a differenza delle altre Note da darsi col precedente rincontro di un decennio, le quali dovranno essere trascritte colla più giusta, ed esatta precisione, e nell' istesa maniera, in cui è stato di sopra ordinato rapporto ai Testamenti, Codicilli, Donazioni, Contratti, ed altre Scritture da rogarsi in avvenire a favore di Causa pia; altrimenti saranno tali Note considerate come illegali, e di niun valore, e si dovrà anche in questo caso procedere contro i Notari all' esecuzione della comminata pena dei suddetti Scudi 50.

10. E se mai ai Notari non fosse permesso rincontrare Testamenti, e Codicilli, per essere ancora chiusi, e sigillati; nulladimeno espressamente si ordina, che passato l'anno dal giorno della morte del Testatore, Codicillante, e Donante, debbano tutti i Notari, compresi anche quelli di Roma, e siano tenuti, venendo ricercati dai Ministri, e Commissarij della Rev. Fabbrica, aprire i Testamenti, e Codicilli tuttavia chiusi, e sigillati per osservare se in essi vi si contenga una qualche pia Disposizione, con obbligarli, a dare, allorchè si voglia, ai Ministri, e Commissarij suddetti anche la Copia pubblica da pagarsi colla mercede di Scudi 2, 50, per cento, tassa prescritta dalla san. mem. di Leone X, qualora la Rev. Fabbrica in vigore di tal Testamento o Codicillo avrà riscossa, e percepita la somma non impiegata nell' adempimento dei Legati, o altre pie Disposizioni; e tutto ciò a tenore del Privilegio concesso al Tribunale della Rev. Fabbrica nella Costituzione *Etsi per diversos* della fel. mem. di Pio IV, pubblicata nel dì 18 Dicembre 1562, ed in caso di renuenza incorreranno *ipso facto* nelle Censure contenute nella surriferita Costituzione, ed inoltre resteranno soggetti alla pena di Scudi 25, da applicarsi ad arbitrio della Sagra Congregazione.

11. Similmente si comanda a tutti gli Archivisti, ed altri Conservatori di Scritture, ed a qualunque persona di qualsivoglia grado, e condizione a dare, e consegnare, anche non ricercati, ai Ministri, e Commissarij della Reverenda Fabbrica senza emolumento di sorta alcuna, Nota degl' Istromenti, Testamenti, Codicilli, Donazioni, Contratti, ed altre Scritture contenenti favore di Causa pia da essi, e da loro rispettivi antecessori conservate, e custodite, che sono a notizia dei medesimi: così ancora espressamente si ordina, che tutti i Rettori, ed Amministratori di Chiese, e Luoghi pii tanto Secolari, che Ecclesiastici, e Regolari debbano, allorchè saranno interpellati, esibire ai Ministri e Commissarij suddetti, le Vacchette, e Libri degli obblighi di Messe, ed altri Legati pii, alla di cui soddisfazione fossero tenuti; dandosi facoltà agli stessi Ministri, e

Commissarij di riconoscere negli Archivi a loro piacimento i Testamenti, Codicilli, Donazioni, Contratti, Istromenti per rincontrare la Nota già ricevuta, e formare anche altra più precisa secondo il bisogno, e di visitare parimenti nelle Sagrestie, e luoghi pii liberamente le Vacchette e Libri degli obblighi come sopra; ed in caso di renitenza di procedere contro i Refrattari alla rilassazione delle gravatorie di Scudi 3, al giorno, da eseguirsi fin tanto che non abbiano effettivamente adempito quanto di sopra è stato comandato.

12. Quando poi la Rev. Fabbrica avesse bisogno oltre le indicazioni suddette per fondamento della sua intenzione di produrre la particola, o il tenore di qualche Testamento, Codicillo, o altro qualsivoglia Istromento, la Sagra Congregazione vuole e comanda, che li Notari, Archivisti, ed altre persone di sopra espresse siano tenute sotto la medesima pena dare, e consegnare a richiesta dei suddetti Commissarij la fede pubblica di tali particole, ritirando però contestualmente dalli Commissarij suddetti un obbligo in iscritto, in cui si prometta al Notaro, o altra persona il due e mezzo per cento, da pagarsi, come anche si è ordinato ne § 10, sopra tutto ciò, che si ricupererà in virtù della suddetta fede, seguita che ne sia l'effettiva infabbricazione.

13. Ed acciocchè i Notari, ed Archivisti non restino defraudati della sudetta quota, si prescrive e si ordina ai rispettivi Ministri, e Commissarij, che ad ogni loro semplice richiesta siano essi tenuti ad esibire il registro degli atti delle Cause introdotte mediante le particole estratte dalli loro Protocolli; affinché possano i medesimi riconoscere a quanto ascenda l'applicazione, o sia introito che farà la Rev. Fabbrica di S. Pietro, qualora si terminino le dette Cause coll' esecuzione, subasta, e delibera de' beni obbligati all' adempimento delle pie Disposizioni. Se poi le surriferite Cause introdotte come sopra, si finiranno per via di composizione; in simil caso vuole ed ordina la Sagra Congregazione, che i Debitori, i quali implorano una tal grazia, siano obbligati di esprimere nell' istanza che faranno, ed altresì i rispettivi Commissarij nelle informazioni, l' interesse degli anzidetti Notari, ed Archivisti per provvedere nel Rescritto alla loro soddisfazione, coll' obbligo in caso di contravvenzione ai Commissarij di pagare ad essi l' intero importo della suddetta quota relativamente ad ogni Composizione.

14. Prevedendo inoltre la Sagra Congregazione, che da qualche Notaro dentro il termine prescritto non siano eseguiti gli ordini dati di sopra per il rincontro da farsi nelli detti dieci anni per la somministrazione delle notizie da essi ricercate, ordina a tutti gli Archivisti di supplire alla mancanza dei Notari con formare col previo rincontro le suddette Note dentro lo spazio di due Mesi dal giorno, in cui saranno legalmente a tal effetto interpellati dai Ministri, e Commis-

sarij della Rev. Fabbrica; promettendo loro per la fatica, e diligenza, che dovranno usare il premio di Scudi due, e 50, per ogni centinaio sopra tutto ciò, che si ricupererà in virtù di dette Note da pagarsi però seguita che ne sia l'effettiva esigenza, oltre il pagamento della mercede di Scudi due, e 50, per ogni cento per le copie, che potranno bisognare.

15. Che se la Sagra Congregazione non potesse avere le suddette notizie, perchè i Notari fossero morti, o privati del loro Offizio; in tali casi ancora vuole e comanda ai surriferiti Archivisti di dare le succennate notizie nel termine di quattro Mesi da incominciare a decorrere dal giorno della pubblicazione in ciaschedun Luogo del presente Editto con il rincontro di dieci anni addietro, come di sopra è stato ordinato ai Notari; promettendo similmente loro il sopra enunciato premio del due e mezzo per cento, da pagarsi come sopra, allorchè abbiano adempiuto un tal obbligo; altrimenti incorreranno nella pena di Scudi 50, mancando d' uniformarsi, e di eseguire interamente un tal comando.

16. Essendo stata finalmente tra l' altre providenze dai Sommi Pontefici inculcata alla Sag. Congregazione della Rev. Fabbrica di S. Pietro anche la vigilanza di rendere indenni le Chiese, Confraternite, Ospedali, Monasteri, ed altri Luoghi pii dai pregiudizj, e danni, che per negligenza, e colpa degli Amministratori frequentemente si cagionano con Contratti Lesivi stipolati a titolo d' Enfiteusi, di permuta, d' affitto a lungo tempo, o in altra forma pregiudizievole senza ottenere il Beneplacito Apostolico, necessario per la loro validità; quindi è che la prelodata Sagra Congregazione servendosi della privativa facoltà, e giurisdizione concedutale di conoscere, e giudicare delle nullità dei suddetti Contratti, ed altresì d' applicare a beneficio della Rev. Fabbrica di S. Pietro i frutti malamente percetti, vuole ed intende, che tutti i Notari, ed anche gli Archivisti nei casi però sopra espressi, e qualunque altra persona, che avesse notizia di simili Contratti mancanti del Beneplacito Apostolico, interpellati, o non interpellati, siano sempre tenuti di dare nel termine di quattro Mesi ai Ministri, e Commissarij della Rev. Fabbrica, o loro rispettivi Officiali, senza alcun emolumento rispetto ai Notari, le notizie dei soprannominati Contratti, da essi, e loro antecessori rogati, e custoditi sotto pena di Scudi 3, il giorno, ed anche di altre ad arbitrio della Sagra Congregazione in caso di contravvenzione; colla facoltà eziando ai detti Commissarij, o loro Cancellieri di poter riconoscere, e visitare i Protocolli de' Rogiti e Scritture per verificare la sussistenza di tali notizie.

Volendo, e decretando, che il presente Editto pubblicato, ed affisso nei luoghi soliti, e consueti di Roma, e nelle Porte maggiori delle Chiese principali di ciascheduna Città, Terre, e Castella, e nelle rispettive Cancellarie Vescovili, e Cancellarie Generali

delle Provincie, obblighi tutte, e singole Persone di qualunque stato, grado, e condizione, come se a ciascuno fosse stato personalmente intimato.

Dato in Roma dal Collegio degli Eminentissimi e Reverendissimi Signori Cardinali della Sagra Congregazione della Rev. Fabbrica di S. Pietro, questo dì 12 Agosto 1788.

Die 16 Augusti 1788. Facta de præmissis Serenissimo Domino Nostro relatione, Sanctitas Sua supradictum Edictum benigne approbavit, et in omnibus, et per omnia exequi, et observari mandavit.

ERRICO — Cardinal Prefetto.

GIOVANNI BUFALINI — Economo Gener., e Segr.

(31. Sed cum Motu-proprie fel. rec. Gregorii PP. XVI, 10 Novembris, 1834, art. 383 dubitandi locum dedisset, Sanctitas Sua per Emum a Secretis Status consulta, die 14 Novembris 1835 declaravit.

§ 1. Il disposto del suddetto § 383, non è applicabile alla S. Congregazione della Rev. Fabbrica di S. Pietro, allorchè procede come tribunale di appello; ed in tutti i casi, nei quali esercita la potestà giudiziaria. § 2. Procedendo come Tribunale di appello la S. Congregazione della Rev. Fabbrica si uniforma ai metodi vigenti nel Tribunale della S. Rota, anche in ordine alle Decisioni ed alle nuove Udienze: procedendo in via di segnatara, si uniforma ai metodi prescritti dal citato Motu-proprio, pel Tribunale Supremo di questo nome; Raccol. delle Leg. e dis. di pub. ammin. dello Stat. Pont. ann. 1835. vol. 2. p. 379. Quomodo vero Rev. Fabricæ Tribunal tam S. Rotæ, quam signaturæ normas usui suo accomodet, explicat Cajet. Mor. Dictionar. di erudiz. storico eccl. vol. 16. pag. 204. ibi: « Con dispaccio poi del Card. Secretario, ec. (ut supra retulimus), vennero stabilite le massime, ec. coi metodi sequenti.

« I Commissarij della Rev. Fab. nelle provincie, ed il prelado giudice della stessa Fabbrica in Roma decidono qualunque causa, e per qualunque somma in primo grado di giurisdizione. Dai decreti, e dalle sentenze dei commissarij fino a qualunque somma compete l'appello al prelado giudice della Fabbrica in Roma. Dalle sentenze del prelado giudice in Roma emanate in primo grado, appartiene l'appello alla piena Congregazione. Dalle sentenze emanate da detto prelado in figura di tribunale di appello, quando sieno difformi, spetta l'appello in terzo ed ultimo grado alla stessa piena Congregazione, nella quale si osservino i metodi del tribunale della S. Rota, tanto circa la formola dei dubbj, quanto per la pubblicazione delle decisioni in istampa, per le domande di nuova udienza, e per la spedizione della sentenza. La piena Congregazione della Rev. Fabbrica ha il diritto ancora di procedere e giudicare in via di segnatara, e si uniforma ai metodi prescritti dal citato Motu-proprio de 10 Nov. 1834. pel tribunale Supremo della segnatara di giustizia, per l' annullamento, ossia circoscrizione degli atti giudiziari, e sentenze

nelle questioni di competenza tra giudice e tribunali, sull'unione ed erogazione delle cause, sulla recusa di giudice per legittimi sospetti, e sulle domande di nuovo appello pienamente devolutivo in grado di giurisdizione in intero.

« Il prelado Segretario ed Economo fa le funzioni di Uditore di Segnatura, e l'uditore particolare del Card. Prefetto, della Congregazione esercita le funzioni di uditore della prefettura. Nelle questioni di valore superiori agli scudi duecento, o di valore indeterminato, non possono i medesimi interloquire, ma debbono rimettere le istanze alla piena Congregazione, come si pratica nel tribunale di segnatura di giustizia. Negli affari che non sorpassano la somma di scudi duecento, o non trattano di valuta indeterminata, dai decreti del prelado segretario ed economo si ricorre all'uditore della prefettura.

« Se sono difformi i decreti, compete il ricorso alla piena Congregazione, sebbene si tratti di somma non eccedente gli scudi duecento. Accordata dalla Congregazione in figura di segnatura la restituzione in intero, la causa viene portata all'esame, e giudizio della piena Congregazione, sebbene vi abbia interloquito, o in grado di appello in secondo o terzo grado, o come tribunale di segnatura.

« Gli atti preparatorj per la proposizione delle cause di qualunque specie in piena Congregazione, e per l'estensione, delle decisioni, come pure l'esecuzione delle risoluzioni e rescritti, che sempre ed in qualunque causa è il ponente, il quale fa la relazione in piena Congregazione, e ne pubblica le risoluzioni e le decisioni.

« La Rev. Fabbrica di S. Pietro ha anche la giurisdizione criminale per qualunque siasi delitto, che si commettesse nella Basilica, e nelle sue pertinenze di qualsivoglia persona, anche ecclesiastica. Per la direzione delle cause criminali, evvi un giureconsulto col titolo di Luogotenente, o Uditore criminale, e per la formazione dei processi può valersi de' ministri anche laici. Nel trattare gli affari, e le cause criminali procede in tutto conformemente ai metodi, ed alle pratiche delle curie ecclesiastiche. Nei delitti minori Monsignor Economo e Segretario giudica singolarmente. Nei delitti maggiori giudica una Congregazione presieduta dal Cardinal Prefetto. Dalla sentenza di questa Congregazione si appella alla piena Congregazione della Rev. Fabbrica. Tale giurisdizione non solo non fu derogata con il Motu proprio di Pio VII. e coi regolamenti legislativi del Papa che regna, ma fu bensì da ambedue i Pontefici conservata.»

(32. Nonnullis contra hujus Congregationis jura, quasi aliqua in eis exorbitantia inveniatur, cum piis legatis, piisque dispositionibus, pro suo arbitrio uti possit, ac ex eis aliquam sibi partem adjudicare, assurgere mos est. At animadvertere oportet, quod piorum legatorum observantia non a jure naturali vel divino, cui dispensari vel derogari non possit, pendeat; sed mere a jure positivo, in quo

Princeps omnimodam potestatem dispensandi non solum, sed etiam commutandi ultimas voluntates et dispositiones exercet, uti, fieri a Principibus sæcularibus, omnibus comperitum est. Unde cum Pontifex supremus Princeps sit in Christiana Republica, multo magis talem potestatem in dispositionibus piis, vel Ecclesiasticis obtinebit. Vide Card. de Luca de Testam. et Codicillis lib. 10, p. 1, disc. 72. de Fideicommissis, Primogenituris et Majoritatibus lib. 10, disc. 14. Et etiam Episcopi et alii Ordinarii hanc facultatem habent in casu incertitudinis, vel insufficientiæ, vel incapacitatis, seu aliquo alio, quo minus opus impositum adimpleri possit. Card. de Luca de Test. et Cod. lib. 10, p. 1, disc. 23. Cum præsertim piarum dispositionum finis, pietas sit, vel cultus erga Deum pro animæ propriæ vel alienæ suffragio, et unius vel alterius operis species ad ejus tantum modum vel accidentia, non vero ad pii operis finem seu substantiam pertinet idem loc., cit. disc. 58.

CONGREGATIO CONCILII.

(33. Tridentini Patres, veteri disciplinæ insistentes, qua sancitum est Summo Pontifici onus divinitus impositum esse, ut ubique locorum atque Ecclesiarum Sacrorum Canonum observantiam promoveat, aut succedat, Sessione 23 de Recep. et observ. Decret. Concil. Decretorum Concilii observantiæ curam Pontifici commiserunt.

(34. Eamque revera fuisse veterem Ecclesiæ disciplinam, innumeris comprobari posset documentis; quæ, ne nimis simus prætermittentes, unum memorabimus. Coelestinus I qui: « In speculis, inquit, a Deo constituti sumus, ut vigilantia nostræ diligentiam comprobantes, et quæ coerenda sunt, resecemus; et quæ observanda sunt, sanciamus. Epist. IV. n. 1. in coll. Petri Const. Col. 1066; » et: « Quisquis conatus fuerit tentare prohibita, sentiat censuram Apostolicæ Sedis. Epist. 5. n. 3; » et Gregorius M. scripsit ad Joan. Constantinopolitanum: « In qua causa si videro Canones non servari, dabit omnipotens Deus quid contra contemptores ejus faciam. » Et ad Joannem Syracusanum: « Si qua culpa in Episcopis invenitur, nescio quis Sedi Apostolicæ Episcopus subjectus non sit. » Vid. lib. 9. Epist. 59. l. 3. Epist. 53. l. 4. Epist. 32.

(35. Ut autem Concilii Tridentini expectationi plenius responderet, Pius IV Congregationem instituit Cardinalium, illorum præsertim qui Concilio interfuerant, pro executione et observantia decretorum Concilii, nulla interpretationis facta mentione. Pii IV. Const. Alias nonnullas 95. tom. 4. part. 2. Bullar. Mainard. pag. 178. Sed Sixtus V. in sæpe citata Constitutione 94. eamdem Congregationem confirmavit, ampliavitque, adjuncta facultate interpretandi Concilium quoad ea quæ concernunt reformationem, non autem fidei dogmata; in quibus sibi suisque successoribus interpretationem reservavit. (36. « Deo autem, inquit, Patri misericordiarum gratias agentes, qui in OEcu-

menico Concilio Tridentino Spiritus Sancti lumine diffuso, catholicam veritatem omnibus patefecit, hæreses nostrorum temporum confutavit, mores et disciplinam restituit, ejusdemque Concilii decreta, ab omnibus observari volentes, cum ad singularem Romani Pontificis auctoritatem tantummodo spectet Generalia Concilia indicere, confirmare, interpretari, et ut ubique locorum serventur, curare, ac præcipere.

« Eorum quidem decretorum, quæ ad Fidei dogmata pertinent, interpretationem Nobis ipsis reservamus, Cardinalibus vero præfatis interpretationi, et executioni Concilii Tridentini, si quando in his, quæ de morum reformatione, disciplina ac moderatione, et Ecclesiasticis judiciis aliisque hujusmodi statuta sunt, dubietas aut difficultas emerint, interpretandi facultatem, Nobis tamen consultis, impartimur. Et quoniam eodem Concilio Tridentino decretum est, Synodos Provinciales tertio quoque Anno, Diocæsanæ singulis annis celebrari debere, id in executionis usum ab iis, quorum interest, induci eadem Congregatio providebit. Provincialium vero, ubi vis terrarum illæ celebrentur, decreta ad se mitti præcipiet, eaque singula expendet, et recognoscet. Patriarcharum præterea, Primatum, Archiepiscoporum et Episcoporum (quibus Beatorum Apostolorum limina certo constituto tempore visitare alia nostra sanctione jussum est) postulata audiat, et quæ Congregatio ipsa per se poterit, ex charitatis, et justitiæ norma expediat, majora ad Nos referat, qui fratribus nostris Episcopis quantum, cum Domino licet, gratificari cupimus. Item ab iisdem Præsulibus Ecclesiarum exposcat, quæ in Ecclesiis eorum curæ, ac fidei commissis, Clerici, Populique morum disciplina sit, quæ Concilii Tridentini decretorum, cum in omnibus, tum præsertim in residentia munere executio, quæ item piæ consuetudines, et qui omnium denique in via Domini sint progressus, ipsisque det literas ex formula præscripta in testimonium obitæ per eos visitationis liminum, Sanctorum eorumdem Apostolorum. Habeat itidem Congregatio auctoritatem promovendi reformationem Cleri, et Populi, nemum in Urbe, et Statu Ecclesiastico temporali, sed etiam in universo Christiano Orbe, in iis, quæ pertinent ad divinum cultum propagandum, devotionem excitandam, et mores Christiani populi ad præscriptum ejusdem Concilii componendos, atque ad rationes difficillimis his, perturbatisque temporibus necessarias conformandos, quo uberius divinæ misericordiæ vim in nobis sentiamus, justamque iram, atque animadversionem effugiamus. »

(37. Et quamvis, ut notat Van-Espen. I. E. U. part. 1. tit. 22. c. 5. § 2. Eybel. Introd. in Jur. Eccles. Cath. tom. 1. l. 3. c. 4. in Nota C. n. 8. Tridentinorum Patrum mens fuit, quod in tali negotio Pontifex uteretur Episcoporum opera, vocatis ex illis provinciis, unde difficultas oritur, iis, quos rei agendæ opportunos judicaverit; aut etiam, si opus fuerit, Generalibus indictis Synodis;

ipsi tamen addiderunt: *commodiore quacumque ratione ei visum fuerit*, Provinciarum necessitatibus providere posse. Quapropter, cum duo priora remedia adhibere, in tanta ubique locorum difficultatum orientum multitudine Romani Pontifices non valerent, alia *commodiore ratione* usi sunt, instituendo Concilii Congregationem, ut omnia provideant, quæ Tridentini Concilii decretorum interpretationem et executionem respiciunt.

(38. Huic Congregationi præsertim cura commissa est de Provincialium et Episcopali Synodorum celebratione, de eorum canonum examine et approbatione quando ultro exhibeantur, deque appellatione ab improvidis Synodorum particularium statutis; demum ea omnia agit, quæ ex Tridentinarum legum custodia pendent. Quare ad eam etiam pertinet, excipere et discutere, postulata, quæ in relationibus status Ecclesiarum, ab Episcopis proponuntur, cum maxime limina adeant Apostolica; Card. de Luca de Relat. Cur. lib. 15, part. 2, disc. 15, § 5 et seq. Constat hæc Congregatio ex solis Cardinalibus, præter Secretarium, qui Prælati esse solet. Pius vero VI, ad certum numerum redegit Officiales hujus Congregationis sua Constitut. 70, *Sacrosanctam Tridentinam* vol. 4, Bullar. pag. 171.

CONGREGATIO PRÆLATORUM CONGREGATIONI CONCILII ADJECTA.

(39. Cum Romanus Pontifex, ut omnes conveniunt, Canonum observantiæ curam habeat, nemo ei jus denegare potest, omnium Ecclesiarum statum a singulis Episcopis exquirendi, ut certior fieri possit, utrum et quomodo Canonum statuta serventur; et si qua fuerint neglecta, quibus remediis valeant ad pristinam revocari integritatem. Nil aliud certe sibi volunt RR. Pontifices cum ab Episcopis suarum Ecclesiarum statum sibi postulanti renunciari, quam cognoscere, num revera Sacri Canones ubique serventur, quibusve argumentis opus sit, ut prostrata Ecclesiastica disciplina sese erigat atque exurgat. Porro hæc renunciationes status Ecclesiarum, quæ modo ab Episcopis statis temporibus Summo Pontifici fieri solent, ab ipsis Ecclesiæ incunabulis ortum suum repetunt; hujusque rei antiquissimum atque illustre monumentum habemus in Epist. Patrum Concilii Milevitani ad Inn. I, qui ita Pontifici loquuntur: « Quia te Dominus gratiæ suæ præcipuo munere in Sede Apostolica collocavit, talemque nostris temporibus præstitit, ut nobis potius ad culpam negligentia valeat, si apud tuam Venerationem, quæ pro Ecclesia suggerenda sunt, tacuerimus, quam ea tu possis vel fastidiose, vel negligenter accipere: magnis periculis infirmorum membrorum Christi Pastoralementem diligentiam quæsumus adhibere digneris. » Et S. Pontifex respondit: « Diligentem et congrue consultis Apostolico honori: honori, inquam, illius, quem præter illa, quæ sunt extrinsecus, sollicitudo manet omnium Ecclesiarum, super anxiiis rebus, quæ sit tenenda sententia, antiquæ scilicet Regulæ formam secuti,